

FISCO PRATICO

news

Periodico di informazione tributaria

Anno XXV - N. 5 - Ottobre/Novembre 2021

Poste Italiane s.p.a. - Spedizione in abbonamento postale - 70% - DCB Trento

Redazione e amministrazione: Via Zambra, 6 - Trento (TN) - Stampa: Grafiche Dalpiaz - Trento - Borgo Valsugana
Direttore responsabile: Piergiorgio Frizzera - Iscrizione Tribunale di Trento n. 983 del 11.11.97

Articoli redatti da:
Studio Piergiorgio e Donatella Frizzera
Studio Bortolotti Conci - Studio Lucia Zandonella
Studio Robert Schuster
Studio Fronza Comm. Associati
Studio Michele Moser
Studio Degasperi - Martinelli
Studio Roberto Buglisi - Studio Decaminada
Studio Dalmonego - Gottardi

Circolare informativa
per i clienti

SCADENZE! SCADENZE!

18 OTTOBRE lunedì

- Versamento unificato tributi e contributi

25 OTTOBRE lunedì

- Elenchi intrastat: presentazione contribuenti mensili e trimestrali

31 OTTOBRE domenica

- Bonus pubblicità 2021: Invio telematico Istanza prenotazione

2 NOVEMBRE martedì

- Esterometro 3° trimestre

15 NOVEMBRE lunedì

- Rivalutazione terreni e partecipazioni al 01.01.2021 versamento seconda rata imposta sostitutiva

16 NOVEMBRE martedì

- Versamento unificato tributi e contributi

25 NOVEMBRE giovedì

- Elenchi intrastat: presentazione contribuenti mensili

EDITORIALE

Paesaggi, contributo a fondo perduto "perequativo" e fuga dalle professioni

Ma che razza di titolo è questo? Vi domanderete

Dalla prima pagina del Sole24ore di lunedì 13 settembre leggo che i giovani fuggono dalle professioni e che è in atto una migrazione verso la pubblica amministrazione dal momento che ci saranno più posti (già aperti 9 mila posti per legali e tecnici). Leggendo l'articolo nello specifico scopro che dal 2010 al 2019 vi è stata una diminuzione del 64,1% dei neo abilitati alla



professione di Dottore commercialista e del 9,2% degli Esperti contabili. Si parla di percorsi lunghi di accesso alla professione e di redditi sempre più bassi in relazione alle responsabilità. Ma in realtà io mi domando qual è il giovane che ha voglia di fare questa professione che ti impone orari da pre-rivoluzione industriale e adempimenti complessi e capziosi senza rego-

le, che ti addossano una grande responsabilità nei confronti dello Stato e del contribuente e con poca soddisfazione sul lavoro prodotto? E così vengo al Contributo a fondo perduto "perequativo" istituito dall'art 1 commi da 16 a 27 del DL 25 maggio 2021 n.73 (già la sua individuazione normativa è complicata). Questo contributo arriva dopo tutta una serie di bonus (non abbiamo scritto d'altro sulle ultime edizioni!) che ci ha portati a fine agosto ansimanti e sfiniti e prevede l'invio anticipato delle dichiarazioni fiscali al 30 settembre al posto del 30 novembre per chi vuole fruirne. Questo senza darci le regole ed i parametri di calcolo del contributo che verranno emanati dopo la data di invio. In pratica lo Stato ci impone di scegliere al buio quale dei nostri clienti potrà essere estratto per la lotteria dell'agognato contributo perequativo. Già questa cosa sembra, al contrario, del tutto "sperequativa".

Ma quale giovane potrà mai trovare appetibile questa professione che prevede attività così contorte ed insulse e che assorbono tutte le energie ed il tempo da dedicare ad attività più costruttive, gratificanti ed utili per il cliente?!

Nello stesso articolo leggo però, con soddisfazione, che la professione di paesaggista ha avuto un incremento del 133,3%! Ci penseranno i mancati commercialisti impiegati nella pubblica amministrazione a risolvere, con equilibrio, queste questioni aiutati da qualche consulente paesaggista che renderà il tutto più sereno ed ameno. Speriamo!

Giorgio Degasperi

Studio Degasperi Martinelli & Associati

IN QUESTO NUMERO:

- Paesaggi, contributo a fondo perduto "perequativo" e fuga dalle professioni
- RIQUALIFICAZIONE ATTIVITÀ ECONOMICHE: contributo del comune di Trento
- CREDITO D'IMPOSTA LOCAZIONI: proroga
- AIUTI COVID: obblighi dichiarativi
- ROTTAMAZIONE TV: bonus
- REGISTRATORI TELEMATICI: tracciato corrispettivi all'1.1.2022
- SAN MARINO: fattura elettronica
- RUOLI: annullamento automatico
- INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA CON AMPLIAMENTO: disciplina IVA

AGGIORNAMENTI E RASSEGNA STAMPA

Niente zavorre sul 110%

Pratiche ridotte all'osso per dare il via al Superbonus. Il nuovo modello di Cila, approvato dalla Conferenza Unificata, riduce all'essenziale le informazioni da inserire per avviare le pratiche di 110%. Basterà indicare gli estremi del permesso di costruire o del provvedimento che ha legittimato l'immobile (come la data di rilascio), ma per gli edifici la cui costruzione è stata completata prima del 1° settembre 1967 sarà sufficiente una dichiarazione.

5 agosto 2021 - Italia oggi

Trasparenza per il terzo settore

Tutti gli enti che siano ricompresi nel Terzo settore (Ets), indipendentemente dalle caratteristiche, dalla tipologia o dal regime particolare, per i quali siano applicabili i benefici derivanti da tale status, dovranno adempiere ai doveri di conoscibilità, rendicontazione sociale e trasparenza mediante la pubblicazione del bilancio sociale laddove siano raggiunte le soglie dimensionali di legge.

4 agosto 2021 - Italia oggi

Bonus facciate ad ampio raggio

Fino a dicembre, anche le facciate con vista limitata sono agevolate. Il bonus facciate, usufruibile fino al 31 dicembre 2021, si applica anche per le spese sostenute per gli interventi realizzati sulle facciate laterali dell'edificio anche se queste sono solo parzialmente visibili dalla strada o una parte di essa affaccia su una strada privata ad uso pubblico. La detrazione è riconosciuta nella misura del 90% delle spese documentate, sostenute negli anni 2020 e 2021.

3 agosto 2021 - Italia oggi

Il Portale del reclutamento è in sperimentazione già da agosto.

Un «modello LinkedIn» per la Pubblica amministrazione, che aiuti gli uffici a reperire personale altamente specializzato per attuare i progetti del Recovery plan, il cui indotto complessivo negli anni potrebbe raggiungere i mille miliardi. Sono le parole del ministro della pubblica amministrazione Renato Brunetta.

31 luglio 2021 Italia oggi

Gdf a caccia di falsi sconti fiscali

La Guardia di finanza a caccia

RIQUALIFICAZIONE ATTIVITÀ ECONOMICHE: contributo del comune di Trento

Con delibera della Giunta comunale n. 204 del 30/08/2021 il Comune di Trento ha approvato l'Avviso pubblico prot. n. 229930 che agevola, mediante un contributo a fondo perduto, le micro imprese operanti nel territorio comunale. In particolare, l'agevolazione è finalizzata a sostenere le attività economiche esistenti, anche in considerazione degli effetti negativi derivanti dalla pandemia da Covid-19 in corso, oltre alle nuove iniziative imprenditoriali.

SOGGETTI INTERESSATI

Il contributo è rivolto alle imprese con meno di 10 occupati e con un fatturato annuo o totale di bilancio fino a 2 milioni di euro, che svolgono le seguenti attività:

- di somministrazione al pubblico;
- commerciale in forma ambulante;
- commerciale al dettaglio;
- artigianale attraverso una o più botteghe artigiane;
- artigianale di servizio alla persona;
- di agriturismo con somministrazione al pubblico;
- palestre e centri sportivi al chiuso.

Sono ammessi a contributo anche i soggetti che intendono aprire una nuova attività economica, se rientrante in una di quelle sopra elencate.

I soggetti beneficiari devono inoltre soddisfare i seguenti requisiti:

- avere sede operativa nel territorio del Comune di Trento;
- essere regolarmente costituiti e iscritti al Registro Imprese (salvo le nuove attività);
- non essere assoggettati a procedure concorsuali;
- non avere pendenze debitorie nei confronti dell'Amministrazione comunale;
- non presentare condanne o procedimenti giudiziari pendenti ovvero misure di prevenzione per delitti contro la P.A.

INVESTIMENTI AMMESSI A CONTRIBUTO

A. interventi finalizzati alla riqualificazione acustica dei locali;

B. interventi finalizzati all'ammodernamento dei locali (spese per opere edili, murarie, adeguamento degli impianti);

C. acquisto di macchinari, attrezzature, apparecchi ed impianti per la diffusione sonora provvisti di limitatore audio;

D. acquisto di arredi e corpi illuminanti;

E. adozione/aggiornamento di dotazioni informatiche;

F. rimborso delle eventuali spese di acquisizione garanzie di Confidi o di Cooperfidi.

Non sono ammesse a contributo le spese per i mezzi di trasporto, i materiali di consumo, i beni usati, i beni non strumentali (inclusa l'oggettistica di arredo), le spese di noleggio e di locazione finanziaria. Non beneficiano del contributo comunale gli investimenti già ammessi ad altre agevolazioni e/o contributi.

MISURA DEL CONTRIBUTO

L'aliquota di contributo è pari al 60% della spesa ammessa, con un ammontare massimo di contributo per singolo beneficiario, pari a 14.000,00 euro. La spesa minima è pari a 5.000,00 euro + iva. La liquidazione del contributo è subordinata alla verifica, da parte del Comune, delle regolarità contributive (DURC).

TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE

La domanda di contributo può essere presentata dal 06/09/2021 al 20/12/2021, esclusivamente tramite posta elettronica certificata (PEC), su apposita modulistica corredata dai preventivi di spesa e dall'ulteriore documentazione specificatamente richiesta per il tipo di intervento. Il termine per la rendicontazione finale degli investimenti al comune, è fissato per il 30/06/2022.

Sono ammessi esclusivamente gli investimenti sostenuti dopo la presentazione della domanda di contributo. Il contributo sarà erogato sulla base dell'ordine cronologico di presentazione delle domande e fino ad esaurimento fondi.

OBBLIGHI

I soggetti beneficiari del contributo si impegnano a rispettare i seguenti obblighi:

- conservare la documentazione relativa agli interventi ammessi a contributo;
- realizzare gli interventi nel rispetto della regolamentazione comunale e della normativa vigente;
- presentare la documentazione completa, nei tempi e modi stabiliti;
- comunicare tempestivamente l'eventuale intenzione di rinunciare al contributo;
- non cumulare il contributo con altre

agevolazioni e/o contributi ottenuti per i medesimi investimenti;

- rispettare le condizioni previste dall'avviso pubblicato dal Comune di Trento;
- rendersi disponibile per qualsiasi controllo finalizzato a verificare la presenza e la destinazione degli investimenti realizzati con il contributo.

Mauro Chemelli

Studio Fronza Commercialisti Associati

CREDITO D'IMPOSTA LOCAZIONI: proroga

L'art. 4 del DL Sostegni-bis ha apportato due novità in relazione al credito d'imposta sui canoni di locazione di immobili ad uso non abitativo, di cui all'art. 28 del DL 34/2020 (c.d. DL "Rilancio"):

- in primo luogo, ha prorogato il credito per altre 3 mensilità, fino al 31.7.2021, per i soggetti cui già spettava fino al 30.4.2021, ovvero le imprese turistico-ricettive, le agenzie di viaggio e i *tour operator*, secondo le modalità finora previste per tali soggetti (credito nella misura del 60% per la locazione e del 50% o 30% per l'affitto d'azienda, a prescindere dall'ammontare di ricavi e compensi registrato nel periodo d'imposta precedente);
- in secondo luogo, ha ulteriormente esteso il credito d'imposta locazioni, per i mesi da gennaio a maggio 2021, a nuove condizioni, a favore di altri soggetti.

E' prevista la possibilità di accedere nuovamente al credito d'imposta locazioni, da gennaio a maggio 2021, nella misura del 60% (locazione di immobili) e 30% (affitto d'azienda), per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione (nonché per gli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti):

- prevedendo un limite di ricavi di 15 milioni di euro nel "secondo periodo d'imposta antecedente" a quello attuale;
- e richiedendo che l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo compreso tra l'1.4.2020 e il 31.3.2021 sia inferiore almeno del

30% rispetto all'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo compreso tra l'1.4.2019 e il 31.3.2020 (esclusi i soggetti neocostituiti nel 2019).

L'art. 4 del DL 73/2021 fissa, per il credito d'imposta relativo ai primi 5 mesi del 2021, condizioni di accesso al credito in parte diverse da quelle originariamente previste dall'art. 28 del DL 34/2020, ma richiama espressamente i co. 1, 2 e 4 di tale norma, di fatto "estendendo", a nuove condizioni, il "vecchio" credito d'imposta del DL "Rilancio" ai primi mesi 5 mesi del 2021.

Con riferimento a tale quadro normativo, la FAQ data 11.06.2021 pubblicata sul sito dell'Agenzia delle Entrate afferma che, per l'utilizzo in compensazione del credito d'imposta locazioni, come esteso ai mesi del 2021 dal decreto "Sostegni-bis", il beneficiario deve indicare nel modello F24 il codice tributo "6920" (istituito con Risoluzione 6.6.2020 n. 32), già utilizzabile per la compensazione nel modello F24 del credito riferito ai canoni 2020.

Si ricorda infine che il credito d'imposta si applica nel rispetto dei limiti e delle condizioni del "Quadro temporaneo" comunitario per gli aiuti di Stato.

Alessandro Dalmonego

Studio Dalmonego Gottardi

AGGIORNAMENTI E RASSEGNA STAMPA

di falsi crediti di imposta. Fari puntati sulle agevolazioni previste per i crediti di imposta utilizzati in compensazione dalle imprese che effettuano investimenti in ricerca e sviluppo. L'attenzione è alta anche a livello dell'Agenzia delle entrate che negli ultimi due anni ha creato degli alert specifici sul tema. A maggior supporto dell'attività arrivano anche gli uomini delle fiamme gialle.

30 luglio 2021 Italia oggi

Niente più scartoffie dalla p.a.

La p.a. dovrà comunicare con cittadini e imprese solo con strumenti digitali. E non potrà chiedere documenti di cui sia già in possesso. Il principio del «once only», finora sempre rimasto sulla carta, potrà diventare realtà grazie all'ampliamento delle banche dati che dovranno cominciare a parlarsi (entro un termine perentorio) condividendo a regime le proprie informazioni.

29 luglio 2021 Italia oggi

Canone Rai ancora in bolletta

Il canone Rai rimane in bolletta fino alla fine del 2022. Nelle misure concorrenziali concordate con Bruxelles che il governo Draghi dovrà approvare entro il 31 dicembre 2022 potrebbe emergere l'uscita del canone tv dalla bolletta dell'elettricità. «Le misure di accompagnamento per garantire la diffusione della concorrenza nei mercati al dettaglio dell'elettricità entreranno in vigore al più tardi il 31 dicembre 2022», riporta l'allegato di esecuzione del Consiglio europeo sull'approvazione della valutazione del piano di ripresa e resilienza per l'Italia (Pnrr).

28 luglio 2021 Italia oggi

Il leasing con credito di imposta

Utilizzo ampio del credito di imposta sui beni strumentali sia in termini di riporto che di suddivisione in quote, ammissibilità anche per gli investimenti in leasing e data spartiacque per gli investimenti effettuati dal 16 novembre 2020. Sono questi alcuni degli aspetti messi in luce dalla circolare dell'agenzia delle entrate n. 9 del 23 luglio scorso.

27 luglio 2021- Italia oggi

Frizzera Piergiorgio
Org. & Sistemi srl

AIUTI COVID: obblighi dichiarativi

L'impatto degli "aiuti covid", sul modello Redditi e IRAP è assai rilevante.

Per meglio comprendere cosa indicare e cosa no, tenendo conto delle novità intervenute, cerchiamo di riepilogare gli obblighi e capire *la ratio* che fa sì che un aiuto debba essere inserito, piuttosto che no.

Prima di tutto, occorre ricordare qual è la funzione del quadro RS rigo 401: "fornire all'amministrazione finanziaria i dati degli aiuti di Stato affinché la stessa li iscriva nel Registro Nazionale Aiuti di Stato".

In ambito Covid-19, sono quelli che vengono definiti nella norma istitutiva come concessi nel rispetto di quel quadro di aiuti deliberati a livello europeo per fronteggiare la pandemia (Temporary Framework).

Devono pertanto essere indicati i seguenti contributi a fondo perduto, senza però riportare l'importo, che l'amministrazione finanziaria recupererà dalle informazioni già in suo possesso:

- il contributo a fondo perduto decreto "Rilancio" art. 25 D.L. 34/2020 - **codice 20**
- Il contributo a fondo perduto "centri storici" art. 59 D.L. 104/2020 - **codice 22**
- il contributo a fondo perduto decreto "Ristori" art. 1 D.L. 137/2020 - **codice 23**
- il contributo a fondo perduto decreto "Ristori-bis" art. 2 D.L. 149/2020 (poi confluito in sede di conversione nel D.L. 137/2020) - **codice 27**
- il contributo a fondo perduto decreto "di Natale" art. 2 D.L. 172/2020 - **codice 28** (da non confondersi con il

bonus ristorazione – quello con pratica da presentarsi alle Poste Italiane – che è invece aiuto de minimis e la cui comunicazione al RNA verrà effettuata direttamente dal concessionario).

Devono inoltre essere riportati anche i crediti di imposta deliberati ovvero:

- credito imposta locazioni degli immobili ad uso non abitativo e affitto d'azienda, ex art. 28 D.L. 34/2020 - **codice 60**
- credito di imposta adeguamento ambienti di lavoro ex art. 120 D.L. 34/2020 - **codice 63**

Per quanto riguarda l'indicazione dell'ammontare dell'aiuto al rigo RS401 occorre indicare il credito complessivamente spettante, indipendentemente dal fatto che sia già stato utilizzato o ceduto. (Trattandosi di crediti d'imposta, occorre anche compilare il quadro RU).

Non devono invece essere indicati nel quadro RS tutti quegli aiuti che non rivestono natura di aiuto di Stato erariali, quali:

- il credito d'imposta sanificazione (*ma occorre compilare RU*)
- il credito d'imposta botteghe e negozi (*ma occorre compilare RU*)
- le indennità "600 euro" INPS, posto che l'Agenzia delle Entrate ha espressamente confermato con FAQ che non si tratta di aiuti fiscali automatici ai sensi dell'art. 10 del D.M. 31 maggio 2017, n. 115;

Per le medesime ragioni di cui sopra, si ritiene che non debbano nemmeno essere indicati i contributi regionali/comunali, a meno che non siano stati subordinati al rispetto delle condizio-

ni del Temporary Framework. Questo aspetto può essere verificato solo analizzando attentamente la norma che li ha istituiti, ed è bene constatare anche se l'aiuto non sia già presente nel RNA Trasparenza Aiuti, poiché in tal caso non è necessario comunicare altro.

Se è ben vero che diversi "aiuti Covid" (a partire dai contributi a fondo perduto) devono ancora essere indicati nel quadro aiuti di Stato, è altrettanto vero che la problematica derivante dall'individuare nella detassazione di tutti i contributi e nelle indennità un aiuto di Stato, è stata finalmente risolta. Il tutto si traduce in due "codici" dei quali non occorre più preoccuparsi (il 24 in Redditi e l'8 in IRAP); solo due, ma la cui corretta compilazione avrebbe richiesto uno sforzo inaudito.

La conferma pervenuta con le FAQ dall'Agenzia delle Entrate del fatto che l'indennità dei "600 euro" non rappresenti in sé un aiuto di Stato, e per analogia, le stesse considerazioni valgono per le indennità aventi finalità simili, evita un ulteriore aggravio di adempimenti.

In conclusione, sarebbe stato meglio non doversi preoccupare affatto degli aiuti di Stato (ma ciò sarebbe impossibile, poiché l'amministrazione non ha a disposizione tutte le informazioni necessarie per l'iscrizione degli aiuti concessi nel RNA), ma quanto meno uno sforzo di semplificazione è stato compiuto.

Comprese le motivazioni sopra descritte, risulta più semplice incasellare ogni aiuto nel rigo corretto.

Piergiorgio Frizzera
Org.& Sistemi srl

ROTTAMAZIONE TV: bonus

L'obiettivo di questo incentivo è favorire la sostituzione di apparecchi televisivi obsoleti, non più idonei ai nuovi standard tecnologici, garantendo così la tutela dell'ambiente e la promozione dell'economia attraverso un loro corretto smaltimento.

Il bonus rottamazione TV spetta ai cittadini che acquisteranno televisori compatibili con i nuovi standard tecnologici di trasmissione digitale Dvbt2/Hevc main 10.

L'agevolazione è cumulabile con il precedente bonus TV - decoder e consiste

in uno sconto del 20% sul prezzo d'acquisto con un massimo di 100 euro e si può ottenere rottamando un televisore acquistato prima del 22 dicembre 2018.

Il bonus rottamazione tv è rivolto a tutti i cittadini senza limiti reddituali o ISEE e

verrà riconosciuto per massimo un televisore per ogni nucleo familiare acquistato fino al 31 dicembre 2022.

Le domande per richiedere il bonus sono partite dal giorno 23 agosto 2021 e termineranno il giorno 31 dicembre 2022. Le risorse destinate allo stanziamento sono complessivamente di 250 milioni di euro.

Il provvedimento individua tre requisiti per beneficiare l'incentivo:

- residenza in Italia
- rottamazione di un televisore
- pagamento del canone di abbonamento al servizio di radiodiffusione

Visto il passaggio agli standard di trasmissione del digitale terrestre di una nuova generazione Dvbt-2/Hevc main

10, i cittadini possono verificare la compatibilità dei televisori in proprio possesso e gli elenchi delle apparecchiature idonee, seguendo informazioni e le procedure indicate sul sito vatvdigitale.mise.gov.it.

Come ottenere lo sconto?

Registrandosi alla piattaforma, il rivenditore dovrà inserire il codice fiscale dell'acquirente ed alcuni dati identificativi del nuovo televisore che gli permetteranno di ricevere il via libera all'applicazione dello sconto del 20% sul prezzo di vendita.

Dopo aver effettuato le apposite verifiche ed accertata la disponibilità delle risorse finanziarie la piattaforma rilascerà un'attestazione di disponibilità dello sconto richiesto.

Il rivenditore recupererà lo sconto come

credito di imposta utilizzabile in compensazione, tramite modello F24, il codice è 6927 denominato "bonus TV rottamazione" ed il modello F24 dovrà essere presentato esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dell'AdE.

*Paolo Decaminada
Studio Decaminada*



REGISTRATORI TELEMATICI: tracciato corrispettivi all'1.1.2022

Con un recente provvedimento l'Agenzia delle Entrate ha disposto un ulteriore differimento della data a decorrere dalla quale risulta obbligatorio utilizzare il nuovo tracciato telematico per effettuare l'invio dei corrispettivi tramite Registratore Telematico.

In base al citato provvedimento l'aggiornamento del RT per l'invio telematico dei corrispettivi con i dati previsti dalla versione 7.0 del tracciato va effettuato entro il 31.12.2021: a decorrere dall'1.1.2022, pertanto, i dati dei corrispettivi dovranno essere trasmessi esclusivamente nel rispetto del nuovo tracciato 7.0.

Le modifiche apportate dalla nuova versione risolvono alcune delle criticità riscontrate (ad esempio, i corrispettivi non riscossi che confluiscono nell'importo complessivo dei corrispettivi giornalieri senza differenziazione tra quanto incassato e non incassato) e consentono la gestione e l'esposizione dei dati necessari per la partecipazione alla "Lotteria degli scontrini".

Ciò richiede agli operatori di aggiornare il registratore telematico affinché

tramite lo stesso la memorizzazione e l'invio telematico dei dati avvenga nel rispetto delle nuove disposizioni e più in particolare in base a quanto disposto dalla versione 7.0 del tracciato telematico.

Con il provvedimento originario del 2019 si prevedeva la possibilità di trasmettere i dati dei corrispettivi sia con il "vecchio" tracciato (versione 6.0) sia secondo le nuove specifiche (versione 7.0) fino al 30.6.2020, mentre si rendeva obbligatorio l'invio dei dati dei corrispettivi esclusivamente nel rispetto del nuovo tracciato (versione 7.0) a decorrere dall'1.7.2020.

Il citato termine è poi stato oggetto di varie proroghe, al fine di consentire un congruo periodo di adeguamento:

- con un provvedimento di giugno 2020, detto termine è stato differito all'1.1.2021;
- con un ulteriore provvedimento di dicembre 2020, il termine è stato differito all'1.4.2021;
- con un successivo provvedimento di marzo 2021, il termine è stato ulteriormente differito all'1.10.2021, con con-

seguente possibilità di effettuare l'invio dei corrispettivi ancora con il "vecchio" tracciato fino al 30.9.2021;

● ora, con il provvedimento del 7.9.2021, l'Agenzia delle Entrate, a seguito delle difficoltà conseguenti al perdurare della situazione emergenziale COVID-19 e recependo le richieste delle Associazioni di categoria, ha concesso un nuovo differimento all'1.1.2022 del termine a decorrere dal quale l'invio telematico dei corrispettivi dovrà essere effettuato esclusivamente con il nuovo tracciato telematico (versione 7.0).

L'aggiornamento dei registratori telematici dovrà pertanto essere effettuato entro il 31.12.2021: fino a tale data sarà ancora possibile inviare i corrispettivi anche con il "vecchio" tracciato.

Il mancato aggiornamento comporta, tra l'altro, l'impossibilità di partecipazione alla "Lotteria degli scontrini" non solo da parte del cliente, ma anche da parte dell'esercente.

*Roberto Buglisi
Servimprese Srl SpA*

SAN MARINO: fattura elettronica

L'art. 12 del DL 34/2019 "Decreto Crescita" ha previsto l'estensione dell'obbligo di fatturazione elettronica nei rapporti di scambio tra Italia e Repubblica di San Marino.

Dal 1° ottobre 2021 fino al 30 giugno 2022 gli operatori potranno scegliere di emettere e ricevere le fatture in formato elettronico o cartaceo, dal 1° luglio 2022 scatta l'obbligo di emettere e ricevere le fatture in formato elettronico.

Il DM 24.12.93 regola gli scambi di beni con San Marino, distinguendo tra:

- Cessioni di beni verso San Marino,
- Acquisti di beni da San Marino: con addebito dell'imposta o senza.

Cessioni di beni verso San Marino

Le cessioni di beni verso San Marino e i servizi connessi, nei confronti di operatori economici che hanno comunicato il proprio numero di identificazione sono considerate operazioni non imponibili ex art. 8 e 9 DPR 633/72 (sono assimilate alle esportazioni).

Le fatture emesse in formato elettronico dai soggetti residenti in Italia, nei confronti di operatori sammarinesi che abbiano comunicato il proprio numero di identificazione, accompagnate da DDT o altro documento idoneo, sono trasmesse da SDI all'ufficio Tributario di San Marino. Quest'ultimo verifica l'assolvimento dell'imposta sull'importazione e poi:

- Convalida la regolarità della fattura;
- Comunica l'esito del controllo alla Direzione Provinciale di Pesaro-Urbino. La non imponibilità ex art. 8 e 9 del DPR 633/72 è subordinata alla convalida della regolarità della fattura dall'Ufficio di San Marino.

L'operatore italiano potrà visualizzare, tramite il servizio di consultazione delle fatture elettroniche, la fattura elettronica inviata a San Marino ed il relativo esito dei controlli effettuati dall'Ufficio Tributario di San Marino.

Se nei 4 mesi successivi all'emissione della fattura l'Ufficio Tributario di San Marino non convalida la fattura, la cessione va assoggettata ad IVA e il cedente italiano, nei 30 giorni successivi deve emettere nota di variazione ex

art. 26, comma 1, DPR 633/72.

I cedenti italiani non obbligati ad emettere fattura elettronica, possono emettere fattura cartacea in 3 esemplari, due dei quali sono consegnati all'acquirente che dovrà restituire al venditore una copia della stessa vidimata con l'indicazione della data, munita di timbro a secco circolare contenete intorno allo stemma ufficiale sammarinese la dicitura "Rep. Di San Marino - Uff. Tributario".

L'operatore italiano che non riceva dall'acquirente sammarinesi entro 4 mesi dall'emissione della fattura il predetto esemplare della fattura cartacea vidimata dall'Ufficio Tributario di San Marino, dovrà inviare un'apposita comunicazione al Ufficio Tributario e, per conoscenza, anche alla Direzione Provinciale di Pesaro-Urbino. Se entro 30 giorni, non ha ricevuto l'esemplare della fattura vidimata, dovrà emettere nota di variazione ex art. 26, comma 1 DPR 633/72, senza sanzioni ed interessi.

L'Ufficio Tributario di San Marino acquisisce per ogni operatore sammarinese, a livello informatico, i seguenti dati relativi alle fatture di vendita emesse in formato cartaceo dagli operatori italiani presentate per il pagamento dell'imposta sammarinese:

- partita Iva e dati anagrafici del cedente;
- Numero, data e imponibile di fattura.

Lo stesso ufficio, entro il 15 del secondo mese successivo a ciascun trimestre, trasmette all'Amministrazione finanziaria italiana i dati sopra specificati, unitamente al numero ed ai dati identificativi degli operatori sammarinesi.

Le cessioni di beni nei confronti di soggetti sammarinesi privati sono soggette ad IVA in Italia con applicazione dell'aliquota ivi prevista. Sono escluse le cessioni di mezzi di trasporto nuovi e le vendite a distanza.

Acquisti di beni da San Marino

Gli acquisti da San Marino possono prevedere o meno l'addebito dell'imposta IVA.

Fattura da San Marino con addebito dell'Iva

Le fatture elettroniche emesse da operatori sammarinesi per le cessioni di beni trasportati in Italia accompagnate da DDT o altro documento idoneo, sono trasmesse dall'Ufficio Tributario di San Marino a Sdl, il quale le recapita all'acquirente italiano.

In caso di emissione di fattura elettronica con Iva, l'imposta è versata dall'operatore sammarinese all'Ufficio Tributario, il quale entro 15 giorni riversa le somme alla Direzione Provinciale di Pesaro-Urbino e trasmette alla medesima gli elenchi riepilogativi delle fatture corrispondenti a tali versamenti.

La Direzione Provinciale di Pesaro-Urbino entro 15 giorni controlla la corrispondenza tra i versamenti ricevuti e i dati delle fatture riportati negli elenchi riepilogativi e ne dà comunicazione all'Ufficio tributario di San Marino.

In caso di:

- Versamento carente, l'Ufficio Tributario provvede alla relativa integrazione;
- Versamento eccedente l'imposta dovuta, la Direzione Provinciale di Pesaro-Urbino restituisce all'Ufficio Tributario le somme non dovute.

L'esito positivo del controllo da parte della Direzione Provinciale di Pesaro-Urbino è reso noto:

- All'Ufficio Tributario di San Marino;
- All'acquirente che da tale momento può detrarre l'Iva.

Tramite il servizio di consultazione delle fatture elettroniche, per gli acquisti da San Marino con addebito dell'Iva, l'acquirente italiano potrà verificare sia i dati della fattura elettronica inviata dall'operatore sammarinese sia l'esito dei controlli effettuati dalla Direzione Provinciale di Pesaro-Urbino, al fine di poter detrarre l'Iva.

In caso di emissione cartacea della fattura da parte dell'operatore sammarinese con addebito dell'Iva, quest'ultimo deve:

- Emettere la fattura in 3 esemplari indicando il numero identificativo e la partita Iva dell'acquirente italiano;
- Presentare all'Ufficio Tributario di San Marino le fatture consegnando anche la somma corrispondente all'Iva dovuta;

- Trasmettere all'acquirente italiano la fattura originale restituita e vidimata dall'Ufficio di San Marino.

L'Ufficio Tributario di San Marino che riceve i documenti:

- Acquisisce i dati relativi alle singole fatture e presenta gli elenchi riepilogativi,
- Entro 15 giorni versa le somme alla Direzione Provinciale di Pesaro-Urbino e trasmette alla medesima i 3 esemplari delle fatture ricevute e le 3 copie dei relativi elenchi compilati dal cedente sammarinese.

La Direzione Provinciale di Pesaro-Urbino entro 15 giorni dal ricevimento dei documenti:

- Controlla la corrispondenza tra i versamenti ricevuti ed i dati delle fatture riportati negli elenchi e comunica l'esito all'Ufficio Tributario di San Marino;
- Restituisce all'Ufficio Tributario di San Marino l'originale e:

- 1 esemplare delle fatture
- 2 esemplari dei relativi elenchi
- 1 copia della distinta di trasmissione con il timbro a secco e la firma del titolare / funzionario delegato.
- Trattiene una copia delle fatture, quale titolo dell'avvenuta riscossione del tributo.

Fattura da San Marino senza addebito dell'IVA

Il cedente sammarinese può emettere fattura elettronica senza addebito dell'imposta. L'acquirente italiano deve assolvere l'imposta ai sensi art.17 comma 2 DPR 633/72 indicando l'ammontare dell'iva con le modalità previste per l'integrazione delle fatture elettroniche.

L'Agenzia delle Entrate specifica che con il servizio di consultazione delle fatture elettroniche sarà possibile visualizzare l'esito positivo dei controlli effettuati dalla Direzione Provinciale di Pesaro-Urbino.

In caso di emissione della fattura cartacea senza addebito dell'iva, il cedente sammarinese dovrà:

- Emettere la fattura in 2 esemplari indicando il proprio numero identificativo e la partita iva dell'acquirente italiano;
- Presentare all'Ufficio Tributario di San Marino le 2 fatture accompagnate da un elenco riepilogativo in due copie;
- Trasmettere all'acquirente uno dei 2 esemplari della fattura restituiti dall'Ufficio Tributario con il timbro a secco circolare
- L'acquirente italiano deve assolvere l'iva ai sensi dell'art. 17 comma 2 DPR 633/72 indicando l'ammontare dell'iva sull'esemplare della fattura trasmessa

dal fornitore sammarinese e procedere all'applicazione del reverse charge.

In caso di mancata ricezione della fattura, l'acquirente italiano provvede all'emissione della stessa nei termini di cui all'art. 6 comma 9bis del D.Lgs 471/97 (4 mesi + 30 giorni dalla mancata emissione della fattura).

L'Ufficio Tributario di San Marino entro 15 giorni del secondo mese successivo a ciascun trimestre trasmette all'Amministrazione finanziaria italiana le seguenti informazioni in relazione alle fatture emesse in formato cartaceo riferite alle cessioni di beni effettuate dagli operatori sammarinesi nei confronti di quelli italiani:

- Numero e dati identificativi degli operatori economici sammarinesi;
- Numero, data ed imponibile della fattura di vendita;
- Partita iva e dati identificativi degli acquirenti italiani.

Gli acquisti di beni da parte di soggetti privati italiani sono assoggettate ad iva a San Marino ad eccezione delle cessioni di mezzi di trasporto nuovi e delle vendite a distanza.

Lucia Zandonella Maiucco
A.d. Service Srl

RUOLI: annullamento automatico

L'art. 4 del DL 22.3.2021 n. 41 (c.d. "Sostegni"), convertito nella L. 21.5.2021 n. 69, prevede l'annullamento automatico dei ruoli affidati agli Agenti della Riscossione.

Rientrano nell'annullamento automatico i debiti risultanti dai carichi affidati agli Agenti della Riscossione nel periodo dall'1.1.2000 al 31.12.2010, di importo residuo al 23.3.2021 fino a euro 5.000,00.

L'importo del debito residuo deve essere determinato con riferimento al singolo carico (ossia ogni partita di ruolo) comprensivo di capitale, interessi da ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, con esclusione degli aggi di riscossione e degli interessi di mora (importi dovuti se la cartella di pagamento non viene pagata nel termine dei 60 giorni). Rientrano anche ruoli originariamente di importo maggiore se, al 23.3.2021, si rispetta il limite di 5.000,00 euro (ad

esempio, a seguito di intervenuta autotutela, o sgravi derivanti da sentenze). A tal fine non sembra dunque rilevare l'importo complessivo della cartella di pagamento, ma, in caso di pluralità di carichi iscritti a ruolo, l'importo di ciascuno di essi.

L'annullamento è riservato ai contribuenti che, nel periodo d'imposta 2019, hanno conseguito un reddito imponibile sino a 30.000,00 euro.

Per il perfezionamento:

- non è richiesta nessuna manifestazione di volontà da parte del beneficiario;
- l'Agente della Riscossione, dopo uno scambio di informazioni con l'Agenzia delle Entrate, lo dispone entro il 31.10.2021.

Sono esclusi dall'annullamento automatico:

- le somme dovute a seguito di recupero di aiuti di Stato ai sensi dell'art.

16 del regolamento del Consiglio UE 13.7.2015 n. 1589;

- i crediti derivanti da pronunce della Corte dei Conti;

- le multe, ammende e sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna;

- le risorse proprie tradizionali di cui all'art. 2 paragrafo 1 lett. a) delle decisioni comunitarie 2007/436/CE e 2014/335/UE (tra cui i dazi della tariffa doganale comune);
- l'IVA riscossa all'importazione.

Per i ruoli di importo residuo al 23.3.2021 sino a 5.000,00 euro è prevista una sospensione della riscossione e dei termini di prescrizione dal 23.3.2021 al 31.10.2021.

Le somme pagate prima dell'annullamento non sono rimborsabili.

Manuela Conci
Studio Bortolotti & Conci

INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA CON AMPLIAMENTO: disciplina IVA

Nell'ipotesi in cui i lavori di ristrutturazione (art. 3, comma 1, lett. d), D.P.R. n. 380/2001) vengano a "sovrapporsi" ad interventi di ampliamento dei fabbricati abitativi, la prima tipologia di interventi è assoggettata alle prescritte aliquote IVA, che potrebbero essere differenti rispetto a quelle applicabili alle opere di ampliamento. Ne deriva la necessità di distinguere, nell'ambito del medesimo contratto di appalto, le tipologie di intervento e i relativi corrispettivi, con l'effetto che, ad esempio, ai lavori di ampliamento di un fabbricato "prima casa" verrà applicata l'aliquota del 4%, mentre agli interventi di manutenzione straordinaria l'aliquota del 10%.

In linea generale, ai fini IVA, i lavori di ampliamento di un edificio sono considerati "nuova parziale costruzione" (cfr. Risoluzione n. 400039/1985 del Mef) ed agli stessi trovano applicazione le medesime aliquote applicabili alla costruzione del bene ex novo.

In sostanza, alle prestazioni di servizi, dipendenti da contratti di appalto, relative alla costruzione (ovvero all'ampliamento volumetrico) di fabbricati abitativi verranno applicate le diverse aliquote IVA disciplinate dal D.P.R. n. 633/1972 (4%, 10% o 22%), in funzione delle caratteristiche oggettive del fabbricato, nonché dei requisiti soggettivi del committente.

Nel dettaglio:

- applicano l'aliquota IVA del 4%: gli interventi di ampliamento di abitazioni classificate come non di lusso (immobili diversi da quelli in categoria catastale "A/1", "A/8" e "A/9"), a condizio-

ne che il committente sia in possesso dei requisiti per l'agevolazione "prima casa" individuati dalla Nota II-bis, art. 1 della Tariffa, Parte Prima, allegata al D.P.R. n. 131/1986;

- applicano l'aliquota IVA del 10%: le prestazioni di servizi derivanti da contratti di appalto relativi alla costruzione (o all'ampliamento) di fabbricati abitativi non di lusso (diversi da quelle di categoria catastale "A/1", "A/8" e "A/9") di soggetti privi dei requisiti "prima casa" (n. 127-quaterdecies, Tabella A, Parte III, allegata al D.P.R. n. 633/1972);

- applicano l'aliquota IVA del 22%: gli interventi relativi ai fabbricati abitativi di lusso, ovvero rientranti nelle categorie catastali "A/1" (abitazione di tipo signorile), "A/8" (abitazioni in ville) e "A/9" (castelli, palazzi di pregio artistico e storico).

Nella situazione in cui si eseguono lavori di ristrutturazione e di ampliamento è necessario distinguere, sia in sede di contratto che di fatturazione, le

tipologie dei lavori e i relativi corrispettivi dell'appalto. Diversamente, la prassi ministeriale considera applicabile al corrispettivo unitario il trattamento fiscale meno favorevole, pari, nel caso specifico, all'aliquota IVA del 10% (cfr. Risoluzione Mef 21 settembre 1996, n. 223).

Un'ultima precisazione:

E' stato confermato anche dalla Giurisprudenza comunitaria in diverse occasioni, il principio secondo cui c'è la possibilità di scorporare i corrispettivi relativi ai lavori di ristrutturazione dell'edificio esistente con aliquota IVA al 10% rispetto agli interventi di ampliamento con aliquota IVA al 4, 10 o 22% a seconda dei casi. Infatti nell'ambito del sistema dell'imposta del valore aggiunto, ogni operazione deve essere assoggettata al regime IVA proprio, anche qualora due distinte operazioni vengano fatturate unitamente, come unico corrispettivo (cfr. sentenza C-349/1996).

Piergiorgio Frizzera
Organizzazione & Sistemi srl



Fattispecie rilevante	IVA applicabile contratto di appalto per interventi di ampliamento	IVA applicabile contratto di appalto per interventi di ristrutturazione
Abitazione non di lusso e committente con requisiti "prima casa"	4%	10%
Abitazione non di lusso ma committente privo requisiti "prima casa"	10%	10%
Abitazione di lusso (A/1, A/8 e A/9)	22%	10%